



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

► COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

Data 22/06/2020

SEDUTA:

Pubblica

Non Pubblica

SESSIONE:

Ordinaria

Straordinaria

Urgente

CONVOCAZIONE:

1^a

2^a

PARERE

Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica sulla retroscritta proposta di deliberazione

Il Funzionario Resp.le
(F.to TARANTINO
FERNANDO)

OGGETTO: TARI 2020 - CONFERMA PROVVISORIA TARIFFE TARI 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue, del mese di giugno, alle ore 17,14 in prosieguo, Solita sala delle Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	P/A	N.	Cognome e Nome	P/A
1	Saccomanno Michele	P	10	Gemma Giuseppe Saverio	P
2	Pinto Martino Salvatore	P	11	Barbarelo Anna	P
3	Missere Serena Lucia	P	12	Longo Alberto	P
4	Morleo Lucrezia	P	13	Ariano Antonio	P
5	Gallù Giuseppe	P	14	Pungente Mariella	P
6	Di Gaetano Marcella	P	15	Epifani Baldassarre	N
7	Di Maggio Susanna	P	16	Presta Gabriele	P
8	Giangrande Gilberta	P	17	Dell'Atti Daniele	P
9	Tieni Nicola	P			

Presenti n.	16
Assenti n.	1

Presiede l'Avv. Di Maggio Susanna, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta l'Avv. ROSA LIPPOLIS, VICESEGREARIO COMUNALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n.443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 ha disciplinato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha fatto salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

Considerato che con:

- l'art. 107 del D.L. 18/2020 [legge 24 aprile 2020 (pubbl. GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)] è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;
- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (cd. Decreto Rilancio) sono stati uniformati al 31 luglio 2020, data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, i termini per l'adozione, da parte dei Comuni, degli atti deliberativi in materia di TARI e di IMU.

Dato atto che il bilancio del Comune di Torre Santa Susanna è in esercizio provvisorio, non essendo stato ancora approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n.443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Considerata, tuttavia, la possibilità riconosciuta agli Enti Locali dal D.L. n.18 del 17.03.2020 (cd. Cura Italia), avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19", all'art. 107, comma 5, di procedere, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'approvazione delle "tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti

(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

Valutata positivamente l'opportunità di beneficiare della deroga di cui al D.L. 18/2020, al fine di:

- mantenere in questa fase una situazione stabile, rinviando l'applicazione del nuovo metodo MTR alla rata di conguaglio;
- beneficiare di termini più lunghi per l'approvazione del PEF 2020 e spalmare l'eventuale conguaglio che dovesse emergere nel triennio 2021-2023, ponendo una deroga all'obbligo di copertura integrale di cui all'art. 1, comma 854, della Legge n.147/2013.

Ritenuto pertanto di:

- a) di confermare provvisoriamente il piano tariffario TARI del 2019 approvato con deliberazione C.C. n.7 del 29.03.2019, ai sensi del surrichiamato D.L. n.18/2020, in attesa dell'approvazione del PEF 2020 e delle tariffe secondo il metodo MTR entro i termini stabiliti dalla legge, salvo ulteriori rinvii;
- b) di stabilire, ai sensi dell'art. 20, comma 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti scadenze per il pagamento:

ACCONTO – (50% 2019) della tassa complessivamente dovuta:

- 15 luglio 2020 - I rata / Rata unica acconto;
- 15 settembre 2020 - II rata

SALDO: conguaglio (a seguito di determinazione delle nuove tariffe TARI 2020).

- 15 dicembre 2020 - III rata
- 15 gennaio 2021 - IV rata

Tutto ciò premesso.

Considerata, altresì, la situazione di emergenza epidemiologica ed economica che sta interessando il nostro Paese a seguito della diffusione del virus COVID-19, e la necessità di garantire misure agevolative nel pagamento della TARI a favore di specifiche categorie di attività economiche e fasce di utenza domestica particolarmente penalizzate dalle conseguenze di tale emergenza.

Vista la deliberazione ARERA 5 maggio 2020 158/2020, che ha delineato i principi di carattere generale da seguire nella determinazione delle riduzioni TARI a favore di specifiche categorie di utenze, ovvero:

- a. per le utenze non domestiche (UND) che hanno dovuto sospendere l'attività in base ai DPCM con cui sono state fissate le regole del distanziamento sociale, ha stabilito che «l'ente territorialmente competente provvede a individuare i giorni di chiusura» previsti per ciascuna delle attività economiche «sulla base dei quali applicare il fattore di correzione» alla parte variabile della tariffa. Al fine di individuare in maniera puntuale le attività beneficiarie della suddetta riduzione, alla deliberazione n.158/2020 è allegato l'elenco delle “Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa e in corso)”, delle “Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile”, delle “Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte(1) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio(3), nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda”;
- b. per le utenze non domestiche (UND) rappresentate dalle imprese o dagli studi professionali che hanno chiuso spontaneamente, ha suggerito degli sconti facoltativi, da applicare tuttavia a seguito di presentazione di autocertificazione comprovante la minore produzione di rifiuti;

c. per le utenze domestiche (UD), ha anticipato la “Tari sociale” prevista dal collegato fiscale [articolo 57-bis del D.L. 124/2019 (cd. decreto fiscale)] ma non ancora attuata. Anche in questo caso l’introduzione di un’agevolazione sarà facoltativa, e consentirà ai Comuni di decidere se applicare la tariffa “leggera” alle famiglie in difficoltà economica che rispettino i requisiti previsti per i bonus sociali di acqua ed elettricità.

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.12 in data 30.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.28 in data 30.07.2015, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni.

Considerato che alla luce delle surrichiamate indicazioni, la determinazione delle riduzioni sopra descritte viene rinviata al momento dell’approvazione delle tariffe TARI 2020 definitive, calcolate secondo il metodo MTR, anche per consentire all’Ufficio Tributi l’individuazione puntuale delle utenze non domestiche di cui al punto a) e l’acquisizione delle eventuali istanze che potranno pervenire all’Ufficio da parte delle utenze di cui ai punti b) e c), qualora l’Ente decida anche per il riconoscimento delle riduzioni “facoltative”.

Ritenuto infine che la scelta di questo Ente di richiedere il pagamento di un acconto del 50% in due rate, di distribuire la riscossione della TARI 2020 in n. 4 rate (come nel 2019) e di valutare in sede di saldo/conguaglio l’applicazione di riduzioni/agevolazioni a favore di specifiche utenze domestiche e non domestiche, risulta in linea con quanto suggerito dall’IFEL con la nota di chiarimento del 24.04.2020, ovvero *“di articolare l’intervento agevolativo in due tempi”*.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del d.Lgs. 267/2000.

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 19.06.2020.

Visti:

- il d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- le deliberazioni ARERA n. 443/2019 e 444/2019;
- il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n.157;
- il D.L. n. 18 del 17.03.2020;
- lo Statuto dell’Ente;
- il regolamento di contabilità armonizzata.

Ritenuto di provvedere in merito.

Con votazione espressa per alzata di mano dei consiglieri presenti al momento della votazione, che dà il seguente risultato:

n. 12 voti favorevoli; n. 0 voti contrari; astenuti n. 4 (Ariano, Pungente, Presta, Dell’Atti) su n. 16 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. n.18 del 17.03.2020, avente ad oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione n.7 del 29.03.2019;

2. di STABILIRE, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti scadenze per il pagamento:
ACCONTO – (50% 2019) della tassa complessivamente dovuta:
 - 15 luglio 2020 - I rata / Rata unica acconto;
 - 15 settembre 2020- II rataSALDO: conguaglio (a seguito di determinazione delle nuove tariffe TARI 2020).
 - 15 dicembre 2020 - III rata
 - 15 gennaio 2021 - IV rata
3. di STABILIRE altresì che, in sede di approvazione delle tariffe TARI 2020 secondo il metodo MTR, vengano determinate riduzioni a favore di specifiche utenze non domestiche e domestiche in base alle indicazioni contenute nella deliberazione ARERA 5 maggio 2020 158/2020;
4. di DARE MANDATO al responsabile del settore finanziario di porre in essere gli atti consequenziali;
5. di DARE ATTO, infine, che nel corso della discussione si sono succeduti gli interventi riportati nel separato verbale della seduta.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione dal seguente esito:

n. 12 voti favorevoli; n. 0 voti contrari; astenuti n. 4 (Ariano, Pungente, Presta, Dell'Atti) su n. 16 consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.267/00.



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

Deliberazione N° 7 del 22/06/2020

CONSIGLIO COMUNALE

Punto O.d.G. n° 8


Seduta del 22/06/2020

OGGETTO:	TARI 2020 – CONFERMA PROVVISORIA TARIFFE TARI 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE
Note	
Data 16/06/2020	Il Responsabile F.to TARANTINO FERNANDO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE
Note	
Data 16/06/2020	Il Responsabile F.to TARANTINO FERNANDO
IL PRESIDENTE F.to Avv. Di Maggio Susanna	IL VICESEGRETARIO COMUNALE F.to Avv. LIPPOLIS ROSA
Assenti:
Note:
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	INVIO: Capigruppo <input type="checkbox"/> Prefettura <input type="checkbox"/> OO.SS. <input type="checkbox"/>

Approvato e sottoscritto.

► **II PRESIDENTE**
F.to AVV. DI MAGGIO SUSANNA




► **II VICESEGRETARIO COMUNALE**
F.to AVV. ROSA LIPPOLIS

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 23/06/2020




► **Il Responsabile**
F.to avv. Angela Nozzi

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il 22/06/2020 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data



► **Il Responsabile**
F.to AVV. ROSA LIPPOLIS

È copia conforme all'originale.

Data, 23/06/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Angela Nozzi